



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2013 (30.04)
(OR. en)**

8436/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0232 (COD)**

**CODEC 820
PECHE 148
PE 166**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 aprile 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Werner KUHN (PPE - UK), ha presentato, a nome della commissione per la pesca, una relazione contenente 30 emendamenti (emendamenti 1-30) alla proposta di regolamento. Il gruppo politico PPE ha presentato un ulteriore emendamento (emendamento 31).

II. DISCUSSIONE

Non ha avuto luogo alcuna discussione

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 16 aprile 2013, la plenaria ha adottato 30 emendamenti (emendamenti 1-30). Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

Misure tecniche e di controllo nello Skagerrak *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad alcune misure tecniche e di controllo nello Skagerrak e recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 e del regolamento (CE) n. 1342/2008 (COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0471),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0234/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0051/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Poiché le acque dello Skagerrak sono le uniche acque condivise da Stati membri e da paesi terzi e non regolamentate da un accordo di pesca, in cui si applicano

¹ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 87.

contingenti e in cui i paesi terzi hanno istituito l'obbligo di sbarcare tutte le catture, è ragionevole stabilire un insieme specifico di norme in materia di misure tecniche e di controllo per lo Skagerrak che differisca dal regime generale vigente nell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia del 28 giugno 2012 sono state precisate le misure tecniche e di controllo comuni da applicare nello Skagerrak, l'elenco delle specie che devono essere soggette a un obbligo di sbarco di tutte le catture e il calendario in base al quale tali specie devono essere progressivamente incluse nell'obbligo di sbarco.

Emendamento

(2) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia del 28 giugno 2012 sono state precisate le misure tecniche e di controllo comuni da applicare nello Skagerrak, l'elenco delle specie che devono essere soggette a un obbligo di sbarco di tutte le catture e il calendario in base al quale tali specie devono essere progressivamente incluse nell'obbligo di sbarco. ***Di concerto con le parti interessate e il gruppo di lavoro, la Commissione dovrebbe poter eliminare delle specie dall'elenco. Non dovrebbe essere possibile aggiungere nuove specie finché non sia stata compiuta la prima valutazione delle misure dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'applicazione di modifiche alle norme vigenti nel corso di un anno contingente esistente costituirebbe un onere eccessivo per il settore della pesca. È pertanto opportuno applicare tali modifiche a decorrere dall'inizio del successivo anno contingente completo. Le norme introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio

Emendamento 4**Proposta di regolamento
Considerando 7***Testo della Commissione*

(7) Al fine di eliminare progressivamente i rigetti, è opportuno migliorare la selettività degli attrezzi da pesca rafforzando i requisiti generali relativi alle dimensioni minime delle maglie per la pesca demersale, ma introducendo deroghe che consentano, in tale tipo di pesca, l'uso di attrezzi e dispositivi di selezione aventi lo stesso grado di selettività. [Art. 6]

Emendamento

(7) Al fine di eliminare progressivamente i rigetti, è opportuno migliorare la selettività degli attrezzi da pesca **introducendo modifiche dell'attrezzatura, anche** rafforzando i requisiti generali relativi alle dimensioni minime delle maglie per la pesca demersale, ma introducendo deroghe che consentano, in tale tipo di pesca, l'uso di attrezzi e dispositivi di selezione aventi lo stesso grado di selettività.

Emendamento 5**Proposta di regolamento
Considerando 12***Testo della Commissione*

(12) Per garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca, in particolare per quanto concerne la verifica che sia rispettato in mare l'obbligo di sbarcare tutte le catture provenienti da stock soggetti a limiti di catture, è necessario che **le navi operanti nello Skagerrak dispongano di** un sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM). [Art. 11]

Emendamento

(12) Per garantire un monitoraggio adeguato delle attività di pesca, in particolare per quanto concerne la verifica che sia rispettato in mare l'obbligo di sbarcare tutte le catture provenienti da stock soggetti a limiti di catture, è necessario che **gli Stati membri istituiscano** un sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM). **È opportuno che tale sistema REM sia basato su un controllo automatizzato; i dati dovrebbero essere trattati in conformità alle norme in materia di protezione dei dati e messi a disposizione della ricerca. L'efficacia delle misure di controllo sarà inoltre valutata di concerto con le parti interessate, la Commissione e il gruppo di lavoro sul monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, di cui al verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in**

materia di pesca tra l'Unione europea e la Norvegia del 3 dicembre 2010 ("verbale concordato"), due anni dopo l'entrata in vigore del regolamento. Sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione dovrebbe valutare se sia fattibile un ampio sistema di controllo che armonizzi i regimi individuali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, *deve* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato *per quanto concerne* la modifica dell'allegato I, con riguardo al calendario e agli stock soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture, e dell'allegato II, con riguardo alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

Emendamento

(18) Al fine di adeguarsi ai progressi tecnici e scientifici in tempo utile e in modo proporzionato, nonché di garantire la flessibilità e permettere l'evoluzione di talune misure, *dovrebbe* essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per quanto concerne *l'ulteriore definizione dell'eccezione che consente di rigettare in mare il pesce di uno stock nei casi in cui ciò risulti opportuno per la ricostituzione sostenibile dello stock, nonché per quanto concerne* la modifica dell'allegato I, con riguardo al calendario e agli stock soggetti all'obbligo di sbarcare tutte le catture, e dell'allegato II, con riguardo alla taglia minima di riferimento per la conservazione. *È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione provvede alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento stabilisce nuove misure tecniche e di controllo applicabili **nello** Skagerrak.

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce nuove misure tecniche e di controllo applicabili **nelle zone dello** Skagerrak **soggette alla giurisdizione di uno Stato membro**.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci che operano **nello** Skagerrak.

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a tutti i pescherecci che operano **nelle zone dello** Skagerrak **soggette alla giurisdizione di uno Stato membro**.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 2 – alinea

Testo della Commissione

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui **all'articolo** 3 del regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui **agli articoli 2 e 3** del regolamento (CE) n. 850/98 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si intende per:

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) taglia minima di riferimento per la conservazione, la taglia fissata per una specie determinata, al di sotto della quale la vendita delle catture deve essere limitata esclusivamente alla riduzione in farine di

Emendamento

b) taglia minima di riferimento per la conservazione, la taglia fissata per una specie determinata, **basata sulle dimensioni degli esemplari adulti**, al di sotto della quale la vendita delle catture

pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano;

deve essere limitata esclusivamente alla riduzione in farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) dimensione delle maglie di qualsiasi rete da traino, sciabica danese o rete trainata analoga, **la dimensione** delle maglie di qualsiasi sacco o avansacco detenuto a bordo di un peschereccio;

Emendamento

c) dimensione delle maglie di qualsiasi rete da traino, sciabica danese o rete trainata analoga, **l'apertura** delle maglie **stirate** di qualsiasi sacco o avansacco detenuto a bordo di un peschereccio;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) sfogliara, rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un **tubo di acciaio o di legno** (asta), armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo “tickler chain” e trainata attivamente sul fondo dal motore della nave;

Emendamento

h) sfogliara, rete da traino mantenuta aperta orizzontalmente da un'asta **e** armata di catene di fondo, gruppi di catene o catene per la pesca a strascico di tipo “tickler chain” e trainata attivamente sul fondo dal motore della nave;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM), un sistema per il controllo delle attività di pesca gestito dalle autorità di uno Stato membro.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) apparecchiatura di raccolta e trasmissione (Collection and Transfer Equipment - CTE), un sistema che raccoglie i dati e li trasmette al sistema REM, comprendente una televisione a circuito chiuso (CCTV), un sistema di posizionamento globale (GPS), dei sensori e un apparato trasmittente.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo - 3 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo -3

Obbligo di ridurre al minimo le catture di specie indesiderate e novellame

1. Chiunque eserciti attività di pesca nello Skagerrak evita, per quanto possibile, le catture di specie indesiderate e le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II, in particolare selezionando gli attrezzi da pesca e scegliendo dove e quando avviene lo sforzo di pesca.

2. Gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le catture di specie indesiderate e le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione di cui all'allegato II, anche mettendo a disposizione attrezzi più selettivi, di cui all'articolo 6.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo - 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo - 3 bis

Obbligo di registrazione e di comunicazione di tutte le catture

1. Chiunque eserciti attività di pesca nello Skagerrak registra tutte le catture nel giornale di bordo, distinguendo tra:

a) pesce proveniente da stock di cui all'allegato I;

b) catture di tali stock al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;

c) pesce proveniente da altri stock.

2. Tutte le catture registrate a norma del paragrafo 1 sono comunicate alla Commissione o alle autorità dello Stato membro di bandiera.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, tutte le catture di pesci appartenenti a stock di cui all'allegato I sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate secondo il calendario che figura nello stesso allegato, **salvo se i pesci rigettati in mare provenienti da tali stock presentano un tasso di sopravvivenza elevato, o se l'onere per i pescatori tenuti ad estrarre le specie indesiderate dall'insieme delle catture per sottoporle a un trattamento separato risulta eccessivamente elevato.**

1. In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, tutte le catture di pesci appartenenti a stock di cui all'allegato I sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate secondo il calendario che figura nello stesso allegato.

1 bis. Fermo restando l'obbligo di registrare tutte le catture conformemente all'articolo -3 bis, l'obbligo di sbarcare

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, quando la pesca è praticata per mezzo di attrezzi con maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm, tutte le catture effettuate negli stock, compresi quelli *cui l'obbligo di sbarco non si applica*, sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla pesca praticata per mezzo di nasse.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *per modificare* l'allegato I sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche *o quando l'onere per i pescatori risulta sproporzionato rispetto ai vantaggi ottenuti*.

Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 16.

tutte le catture di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle specie di una determinata risorsa alieutica per la quale sia stato stabilito, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, che presenta un elevato tasso di sopravvivenza, a condizione che possa essere separata dalla cattura principale.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1 e in deroga all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, quando la pesca è praticata per mezzo di attrezzi con maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm, tutte le catture effettuate negli stock, compresi quelli *non elencati nell'allegato I*, sono portate sui pescherecci, tenute a bordo e sbarcate.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla pesca praticata per mezzo di nasse.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *che modificano* l'allegato I sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche *e dell'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento; tuttavia, non è possibile aggiungere specie all'allegato I prima che sia stata completata la prima valutazione conformemente all'articolo 15. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati, specificando se la cattura può essere rilasciata in base al paragrafo 1 bis. Prima di adottare tali atti delegati, la Commissione deve garantire un adeguato coordinamento con tutte le parti coinvolte nelle attività di pesca nello Skagerrak, al fine di garantire che le stesse regole si applichino a tutto lo Skagerrak.*

Tali atti delegati sono adottati conformemente all'articolo 16.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ciascuno Stato membro garantisce il rientro in porto dei pescherecci battenti la sua bandiera che detengono a bordo pesci per i quali lo Stato membro di cui trattasi non dispone di contingenti.

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro garantisce **la cessazione immediata della pesca e** il rientro in porto dei pescherecci battenti la sua bandiera che detengono a bordo pesci per i quali lo Stato membro di cui trattasi non dispone di contingenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando per uno stock cui si applica l'articolo 3 viene fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione, la vendita delle catture prelevate da tale stock che presentano dimensioni inferiori a tale taglia è limitata esclusivamente alla riduzione in farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano, **o destinata a fini caritativi.**

Emendamento

1. Quando per uno stock cui si applica l'articolo 3 viene fissata una taglia minima di riferimento per la conservazione, la vendita delle catture prelevate da tale stock che presentano dimensioni inferiori a tale taglia è limitata esclusivamente alla riduzione in farine di pesce, alimenti per animali da compagnia o altri prodotti non destinati al consumo umano. **Se tali catture devono essere conservate a terra prima del loro smaltimento, esse vengono immagazzinate separatamente dalle catture che si trovano al di sopra della taglia di conservazione minima.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato II sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche. Tali atti delegati **sono adottati conformemente all'articolo 16.**

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, **conformemente all'articolo 16**, per modificare l'allegato II sulla base dell'evoluzione delle informazioni scientifiche, **al fine di garantire, previa consultazione di tutte le parti coinvolte nel settore della pesca nello Skagerrak, che le dimensioni minime di riferimento per la conservazione siano in linea con la**

dimensione raggiunta a maturità dalle specie in questione e rivedere le dimensioni delle maglie di conseguenza. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione si adopera per stabilire con la Norvegia le dimensioni minime comuni di riferimento per la conservazione, al fine di creare condizioni di parità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) è consentito l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni minime inferiori a 32 mm, **a condizione che** le catture a bordo **siano** costituite per **oltre il 50%** da una o più specie pelagiche o industriali.

Emendamento

b) è consentito l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni minime **uguali o** inferiori a 32 mm **per le attività di pesca di specie pelagiche e industriali; tuttavia, se** le catture a bordo, **in un qualsiasi momento durante la bordata, sono** costituite per **meno dell'80%** da una o più specie pelagiche o industriali, **il peschereccio deve rientrare in porto.**

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 11

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM) per la sorveglianza delle attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera che operano nello Skagerrak.
2. **Per** essere autorizzati a lasciare il porto, i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono avere installato a bordo un sistema REM pienamente funzionante, costituito da **un numero sufficiente di** telecamere a circuito chiuso (CCTV), GPS **e** sensori.

Emendamento

1. Gli Stati membri utilizzano un sistema di controllo elettronico a distanza (Remote Electronic Monitoring - REM) per la sorveglianza delle attività di pesca dei pescherecci battenti la loro bandiera che operano nello Skagerrak.
2. **Prima di** essere autorizzati a lasciare il porto, i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, **che svolgono attività di pesca nella parte dello Skagerrak che rientra nell'ambito delle acque dell'Unione,** devono avere installato a bordo un sistema pienamente funzionante costituito da telecamere a circuito chiuso (CCTV), **un sistema di posizionamento globale** (GPS), sensori **e un apparato**

3. Il paragrafo 2 si applica secondo le seguenti scadenze:

a) a decorrere dal **1° gennaio 2014** per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri;

b) a decorrere dal **1° luglio 2015** per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti del sistema REM: affidabilità del sistema, specifiche del sistema, dati da registrare e da elaborare, monitoraggio dell'uso del REM e ogni altro elemento necessario per la funzionalità del sistema.

Tali atti di esecuzione sono adottati **conformemente** all'articolo 17.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente con cadenza triennale, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione

trasmittente (CTE).

3. Il paragrafo 2 si applica secondo le seguenti scadenze:

a) a decorrere dal **1° gennaio 2015** per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri;

b) a decorrere dal **1° luglio 2016** per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri.

4. I dati registrati dalle telecamere a circuito chiuso devono essere automatizzati utilizzando il software di riconoscimento delle immagini e devono essere trattati in conformità delle norme e dei principi applicabili in materia di protezione dei dati.

5. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca contribuisce all'installazione di telecamere a circuito chiuso (CCTV), del sistema di posizionamento globale (GPS), di sensori e di un apparato trasmittente (CTE).

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione in relazione ai seguenti aspetti del sistema REM: affidabilità del sistema, specifiche del sistema, dati da registrare e da elaborare, monitoraggio dell'uso del REM e ogni altro elemento necessario alla funzionalità del sistema.

Gli atti di esecuzione sono adottati **secondo la procedura d'esame di cui** all'articolo 17, **paragrafo 2.**

Emendamento

Entro il ... **, e successivamente *ogni tre anni*, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento. ***La prima relazione si**

una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

concentra in particolare sulle misure adottate dagli Stati membri per ridurre al minimo le catture di specie indesiderate e le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione ai sensi dell'allegato II.

** GU inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all'articolo 14, **in combinazione con i pareri scientifici**, la Commissione valuta l'impatto delle misure sugli stock e sulle attività di pesca interessate nell'anno successivo a quello in cui riceve le relazioni.

Emendamento

Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri di cui all'articolo 14 **e del parere del CSTEP, del CIEM e del Consiglio consultivo regionale del Mare del Nord**, la Commissione valuta l'impatto delle misure sugli stock e sulle attività di pesca interessate nell'anno successivo a quello in cui riceve le relazioni. **La prima valutazione deve appurare se le misure del presente regolamento abbiano contribuito sufficientemente alla conservazione sostenibile degli stock, se le misure aggiuntive adottate per ridurre al minimo le catture di specie indesiderate e le catture al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione ai sensi dell'allegato II risultino necessarie e qual è l'impatto socioeconomico sul settore della pesca.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di **tre anni a decorrere dal ...***. **La Commissione elabora una**

relazione sulla delega dei poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega dei poteri è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

** GU inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. All'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

“Il regime di sforzo di pesca di cui al primo comma non si applica allo Skagerrak a decorrere dal **1° gennaio 2013**.”

Emendamento

1. All'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

“Il regime di sforzo di pesca di cui al primo comma non si applica allo Skagerrak a decorrere dal **1° gennaio 2014**.”

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

I quantitativi di cui alle lettere a) e b) non possono eccedere

i) nel **2013**, il 20% del contingente in questione,

ii) nel **2014**, il 15% del contingente in questione e

iii) a partire dal **2015**, il 10% del contingente in questione.

Emendamento

I quantitativi di cui alle lettere a) e b) non possono eccedere

i) nel **2014**, il 20% del contingente in questione,

ii) nel **2015**, il 15% del contingente in questione e

iii) a partire dal **2016**, il 10% del contingente in questione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Allegato I – colonna 3 – righe 1-15

Testo della Commissione

1° gennaio 2013

Emendamento

1° gennaio 2014

Emendamento 29

Proposta di regolamento Allegato I – colonna 3 – righe 16-35

Testo della Commissione

1° gennaio 2015

Emendamento

1° gennaio 2016

Emendamento 30

Proposta di regolamento Allegato III

Testo della Commissione

ALLEGATO III

Misure di controllo e di ispezione

1. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 3 e 5, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:

- a) richiesta di un campionamento completo delle catture in mare e in porto;
- b) analisi di tutti i dati elencati all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) uso di sensori fissati agli attrezzi;
- d) **uso di un sistema di controllo elettronico a distanza (REM) costituito da telecamere a circuito chiuso (CCTV), GPS e sensori;**
- e) flotta di riferimento per le principali attività di pesca nello Skagerrak, tramite il ricorso al sistema REM o ad osservatori;
- f) programma di campionamento

Emendamento

ALLEGATO III

Misure di controllo e di ispezione

1. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 3 e 5, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:

- a) richiesta di un campionamento completo delle catture in mare e in porto;
- b) analisi di tutti i dati elencati all'articolo 109, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- c) uso di sensori fissati agli attrezzi;
- d) **sistema CTE per raccogliere e trasferire dati nell'ordine richiesto al relativo REM;**
- e) flotta di riferimento per le principali attività di pesca nello Skagerrak, tramite il ricorso al sistema REM o ad osservatori;
- f) programma di campionamento

scientifico sui rigetti in mare che includa tutte le principali attività di pesca nello Skagerrak.

2. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:

a) le risorse umane e tecniche messe a disposizione;

b) la strategia di ispezione, incluso il livello di ispezioni in mare e a terra e il livello di sorveglianza.

3. Criteri di base per l'ispezione

Gli Stati membri interessati assegnano alle attività di pesca svolte nello Skagerrak il grado di rischio più elevato nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Un fattore di rischio separato viene stabilito per le navi che praticano la pesca nello Skagerrak e in altre acque unionali nel corso della stessa bordata; anche a tali navi viene assegnato il grado di rischio più elevato.

scientifico sui rigetti in mare che includa tutte le principali attività di pesca nello Skagerrak.

2. Ai fini dei controlli e delle ispezioni volti a verificare il livello di applicazione degli articoli 6, 7 e 8, le misure nazionali di controllo e ispezione devono far riferimento almeno ai seguenti elementi:

a) le risorse umane e tecniche messe a disposizione *e, se necessario, il sistema CTE per raccogliere e trasferire dati nell'ordine prescritto al relativo REM;*

b) la strategia di ispezione, incluso il livello di ispezioni in mare e a terra e il livello di sorveglianza.

3. Criteri di base per l'ispezione

Gli Stati membri interessati assegnano alle attività di pesca svolte nello Skagerrak, *ad eccezione di quelle compiute con pescherecci dotati di CTE o delle attività di pesca con nasse*, il grado di rischio più elevato nell'ambito del proprio sistema di gestione dei rischi stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Un fattore di rischio separato viene stabilito per le navi che praticano la pesca nello Skagerrak e in altre acque unionali nel corso della stessa bordata *ad eccezione dei pescherecci dotati di CTE o delle attività di pesca con nasse*, e anche a tali navi viene assegnato il grado di rischio più elevato. *Si può assegnare il livello massimo di rischio alle attività di pesca svolte da pescherecci non dotati di CTE o alle attività di pesca con nasse, soltanto previa valutazione specifica del peschereccio o dell'attività di pesca.*

4. Equità delle misure di controllo

Gli Stati membri garantiscono che l'onere delle misure di controllo sia equamente commisurato al controllo necessario. Al riguardo si tiene specificamente conto del fatto che il peschereccio è dotato di un sistema CTE.